



# diritto & religioni

**Semestrale**  
**Anno VIII - n. 2-2013**  
**luglio-dicembre**

ISSN 1970-5301

# 16



**LUIGI  
PELLEGRINI  
EDITORE**

# Diritto e Religioni

Semestrale  
Anno VIII - n. 2-2013  
**Gruppo Periodici Pellegrini**

*Direttore responsabile*  
Walter Pellegrini

*Direttore*  
Mario Tedeschi

*Segretaria di redazione*  
Maria d'Arienzo

## *Comitato scientifico*

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

## *Struttura della rivista:*

### **Parte I**

#### SEZIONI

*Antropologia culturale*

*Diritto canonico*

*Diritti confessionali*

*Diritto ecclesiastico*

*Sociologia delle religioni e teologia*

*Storia delle istituzioni religiose*

#### DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci

A. Bettetini, G. Lo Castro

M. d'Arienzo, V. Fronzoni,

A. Vincenzo

M. Jasonni, L. Musselli

G.J. Kaczyński, M. Pascali

R. Balbi, O. Condorelli

### **Parte II**

#### SETTORI

*Giurisprudenza e legislazione amministrativa*

*Giurisprudenza e legislazione canonica*

*Giurisprudenza e legislazione civile*

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale  
e comunitaria*

*Giurisprudenza e legislazione internazionale*

*Giurisprudenza e legislazione penale*

*Giurisprudenza e legislazione tributaria*

#### RESPONSABILI

G. Bianco

P. Stefani

L. Barbieri, Raffaele Santoro,

Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali

S. Testa Bappenheim

V. Maiello

A. Guarino

### **Parte III**

#### SETTORI

*Lettere, recensioni, schede,  
segnalazioni bibliografiche*

#### RESPONSABILI

F. Petroncelli Hübler, M. Tedeschi

### Comitato dei referees

Prof. Andrea Bettetini - Prof.ssa Geraldina Boni - Prof. Salvatore Bordonali - Prof. Orazio Condorelli - Prof. Pierluigi Consorti - Prof. Raffaele Coppola - Prof. Pasquale De Sena - Prof. Saverio Di Bella - Prof. Francesco Di Donato - Prof. Olivier Echappè - Prof. Nicola Fiorita - Prof. Antonio Fuccillo - Prof. Federico Aznar Gil - Prof. Ivàn Ibàn - Prof. Pietro Lo Iacono - Prof. Dario Luongo - Prof. Agustin Motilla - Prof. Salvatore Prisco - Prof. Patrick Valdrini - Prof. Gian Battista Varnier - Prof. Carmela Ventrella - Prof. Marco Ventura.

*Direzione:*

**Cosenza** 87100 - Luigi Pellegrini Editore  
Via Camposano, 41 (ex via De Rada)  
Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672  
E-mail: info@pellegrinieditore.it

**Napoli** 80133- Piazza Municipio, 4  
Tel. 081 5510187 - 80133 Napoli  
E-mail: martedes@unina.it

*Redazione:*

**Cosenza** 87100 - Via Camposano, 41  
Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672  
E-mail: info@pellegrinieditore.it

**Napoli** 80134 - Facoltà di Giurisprudenza  
I Cattedra di diritto ecclesiastico  
Via Porta di Massa, 32  
Tel. 081 2534216/18  
E-mail: mariadario@libero.it

Abbonamento annuo 2 numeri:

per l'Italia, € 75,00

per l'estero, € 120,00

un fascicolo costa € 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano € 50,00

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore

Via De Rada, 67/c - 87100 Cosenza

Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrinieditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

– versamento su conto corrente postale n. 11747870

– assegno bancario non trasferibile intestato a Luigi Pellegrini Editore.

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Essi riceveranno n. 2 fascicoli gratuiti della rivista. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.

Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01

ISSN 1970-5301

## Presentazione

Questo numero della *Rivista*, nella sezione Giurisprudenza e legislazione civile, pubblica quattro sentenze della Corte di Cassazione e quattro sentenze rispettivamente dei Tribunali di Roma, Reggio Emilia, Bolzano e Firenze, tutte di particolare interesse.

Con la prima decisione del 28 giugno 2013 n. 16305, la Corte di Cassazione si occupa del rifiuto ricevuto da un'associazione di orientamento ateistico da parte dello Stato all'avvio delle trattative per un'intesa ex art. 8, comma 3, Cost.; con la seconda del 16 settembre 2013 n. 21108 la Suprema Corte si pronuncia su un tema attuale riguardante la mancata concessione del visto d'ingresso per ricongiungimento familiare al minore extracomunitario affidato con provvedimento di Kafalah ad un cittadino italiano.

Le ultime due pronunce della Corte di Cassazione, la sentenza del 18 settembre 2013 n. 21331 e la sentenza del 4 novembre 2013 n. 24683, hanno ad oggetto, rispettivamente, la delibazione di una sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale con relativa revisione dell'assegno divorzile e la diversa appartenenza religiosa dei genitori in relazione all'affido condiviso.

Passando alla giurisprudenza di merito, il Tribunale di Roma nella sentenza del 21 ottobre 2013 affronta il caso di una richiesta di protezione sussidiaria di cui al D.lgs. 251 del 2007, presentata da un cittadino nigeriano che, in relazione alla sua appartenenza religiosa, rischiava di subire atti di persecuzione in caso di rientro nel proprio Paese di origine.

Il Tribunale di Firenze si pronuncia invece sulla mancata celebrazione di un matrimonio per soggiorno irregolare del nubendo a seguito dell'esecuzione del provvedimento di espulsione e conseguente riconoscimento, ai ricorrenti, del risarcimento danni.

Proseguendo, la sentenza del Tribunale di Bolzano del 12 settembre 2013 stabilisce che lo *ius eligendi sepulchrum* spetta alla persona stessa e, ove manchi una disposizione data in vita dal defunto, deve essere riconosciuto ai suoi congiunti o, in subordine agli eredi secondo il principio della piena libertà di manifestare le modalità della propria sepoltura.

Concludendo, il Tribunale di Bolzano, con sentenza del 21 agosto 2013, accerta la responsabilità solidale della Diocesi e della Parrocchia per le azioni criminosi compiute da un prete a danno di un minorenne.

## **Corte di Cassazione. Sezione Prima Civile**

### **Sentenza 04 novembre 2013, n. 24683**

**Famiglia – Libertà religiosa – Minori – Affido condiviso – Testimoni di Geova – Adunanze del Regno – Fede cattolica**

*Non implica violazione del diritto di professare la propria fede religiosa, il provvedimento di divieto di partecipazione alle Adunanze del Regno, emesso nel corso di un giudizio di affidamento condiviso delle figlie minorenni di un padre appartenente ai Testimoni di Geova, nel caso in cui, all'esito degli accertamenti svolti a livello comunale, si sia ritenuto che l'età delle figlie non consentisse loro di praticare una scelta confessionale veramente autonoma e fosse pertanto inopportuno uno stravolgimento di credo religioso (nel caso di specie, cattolico).*

Fonte: [www.olir.it](http://www.olir.it)

## **Corte di Cassazione. Sezione Prima Civile**

### **Sentenza 18 settembre 2013, n. 21331**

**Matrimonio concordatario – Delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità – Richiesta di revisione dell'assegno divorzile**

*La delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio non costituisce un elemento sopraggiunto, in grado di incidere sul provvedimento economico contenuto nella sentenza di divorzio. La revisione (che è ipotesi diversa da quella della estinzione del diritto all'assegno divorzile per nuove nozze o morte del beneficiario) trova, infatti, la sua naturale giustificazione solo in un mutamento delle condizioni economiche degli ex coniugi, tale da non rendere più attuali le ragioni giustificative dell'imposizione di un assegno divorzile ovvero della misura fissata nella sentenza di divorzio.*

Fonte: [www.olir.it](http://www.olir.it)

**Corte di Cassazione. Sezioni Unite Civili**  
**Sentenza 16 settembre 2013, n. 21108**

**Kafalah – Minori stranieri – Ricongiungimento familiare – Islam – Nulla osta – Territorio italiano – Adozione internazionale – Kafil cittadini italiani – Makful straniero – Soggetto affidatario – Minore affidato – Principio di uguaglianza**

*Non può essere rifiutato il nulla osta all'ingresso nel territorio nazionale, per ricongiungimento familiare, richiesto nell'interesse del minore cittadino extracomunitario affidato a cittadino italiano residente in Italia con provvedimento di kafalah pronunciato dal giudice straniero nel caso in cui il minore stesso sia a carico o conviva nel paese di provenienza con il cittadino italiano ovvero quando gravi motivi di salute impongano che debba essere da questi personalmente assistito.*

Fonte: [www.olir.it](http://www.olir.it)

**Corte di Cassazione. Sezioni Unite Civili**  
**Sentenza 28 giugno 2013, n. 16305**

**UAAR – Confessioni religiose – Associazione ateistica – Apertura delle trattative per la stipula di una Intesa – Governo**

*L'attitudine di un culto a stipulare un'intesa con lo Stato non può essere rimessa alla assoluta discrezionalità del potere dell'esecutivo, risultando altrimenti incompatibile con la garanzia di eguale libertà di cui all'art. 8, comma 1, della Costituzione. Né lo Stato può trincerarsi, per negare tale possibilità, dietro la difficoltà di elaborazione della definizione di confessione religiosa. Se da tale nozione discendono conseguenze giuridiche, è infatti inevitabile e doveroso che gli organi deputati se ne facciano carico, restando altrimenti affidato al loro arbitrio il riconoscimento di diritti e facoltà connesse a tale qualificazione.*

Fonte: [www.olir.it](http://www.olir.it)

## **Tribunale di Firenze. Sezione Seconda Civile**

### **Sentenza 6 novembre 2013**

#### **Matrimonio civile – Straniero – Espulsione – Mancata celebrazione del matrimonio – Discriminazione – Risarcimento danni**

La condotta tenuta dagli agenti di polizia nell'essersi presentati presso un Comune nel giorno e nell'ora stabilita per la celebrazione del matrimonio per procedere all'espulsione del nubendo cittadino straniero in ragione della sua presenza irregolare e della necessità di dare esecuzione alla misura di sicurezza dell'espulsione, alla quale il nubendo era sottoposto in ragione di precedenti penali risalenti nel tempo, costituisce obiettivamente, nei suoi effetti, anche se non nelle intenzioni, una condotta discriminatoria in quanto ha leso il diritto fondamentale a contrarre matrimonio sulla base di un criterio di nazionalità della persona. Il giusto bilanciamento tra le esigenze di rispetto della libertà matrimoniale da un lato e della tutela della sicurezza dall'altro, può essere diversamente attuato che procedendo al prelevamento del cittadino straniero sul luogo della cerimonia e prima della medesima, così come non può essere addotta quale giustificazione per l'operato dell'autorità di polizia la volontà di evitare la regolarizzazione dello straniero a seguito del matrimonio in ragione della clausola di non espellibilità dello straniero coniugato con cittadino dell'Unione europea, prevista dall'art. 19 del T.U. immigrazione.

Deve essere riconosciuto ai ricorrenti il diritto al risarcimento del danno, anche di natura morale e non patrimoniale, per l'illecito pregiudizio subito alla loro dignità personale. Questo anche in ragione sia del carattere plateale dell'intervento degli agenti di polizia, dinanzi ad amici e parenti convenuti per la cerimonia, sia dell'eco che la vicenda ha avuto sulla stampa, che ha suggestivamente ed infondatamente alluso ad un matrimonio fittizio diretto ad eludere l'espulsione del nubendo straniero.

Fonte: [www.asgi.it](http://www.asgi.it)



## **Tribunale di Roma. Sezione Prima Civile**

### **Sentenza 21 ottobre 2013**

**Libertà fondamentali – Persecuzioni per motivi religiosi – Nigeria – Islam – Fede cristiana – Conflitti etnico-religiosi – Violenze – Protezione sussidiaria**

*Il D.lgs. n. 251 del 2007 riconosce la protezione sussidiaria allo straniero “nei cui confronti sussistano fondati motivi per ritenere che, se dovesse tornare nel paese d’origine (...) correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno”. Nel caso di specie, il Tribunale adito ha riconosciuto tale status al ricorrente, cittadino nigeriano, fuggito dal proprio paese per le persecuzioni subite (attraverso minacce alla famiglia e danneggiamenti alla abitazione), ad opera di un gruppo estremista, a causa della propria appartenenza confessionale cristiano-cattolica.*

Fonte: [www.olir.it](http://www.olir.it)

## **Tribunale di Reggio Emilia. Sezione Civile**

### **Sentenza 12 ottobre 2013**

**Ius eligendi sepulchrum – Titolare – Modalità di sepoltura – Forma di manifestazione delle disposizioni**

*Lo ius eligendi sepulchrum, inteso come potere di determinare la località, il punto e le modalità della sepoltura della salma di una persona, spetta alla persona stessa e, solo in mancanza di una disposizione data in vita dal defunto, deve essere riconosciuto ai suoi congiunti (coniuge e parenti prossimi) o, in subordine, agli eredi. La volontà di determinare le modalità della proprio sepoltura – anche attraverso un mandato post mortem – può essere manifestata in qualsiasi forma e può risultare anche da elementi indiziari.*

Fonte: [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it)

## **Tribunale di Bolzano. Sezione Civile**

### **Sentenza 21 agosto 2013**

#### **Violenza sessuale – Sacerdote – Minorenne – Parrocchia – Diocesi – Responsabilità civile solidale – Art. 2049 c.c.**

Per le azioni criminosi compiute da un sacerdote a danno di un minorenne si configura la responsabilità solidale della Diocesi e della Parrocchia, in ragione della qualificazione del rapporto che si viene ad instaurare tra il ministro di culto e la Diocesi rappresentata dal Vescovo, e in particolare nella possibilità di sussumere tale rapporto nell'ambito della disciplina prevista dall'art. 2049 c.c.

Fonte: [www.personaedanno.it](http://www.personaedanno.it)